

e strutturale, ivi compresa ogni sollecitazione necessaria, che pur sempre riguarda la "buona amministrazione" al fine di responsabilizzare le Aziende Ospedaliere e gli operatori nel senso di provvedere senza ritardi anche al soddisfacimento di pretese risarcitorie.

Ulteriore ambito di intervento, connesso alla condizione di disabilità, è costituito dal così detto "turismo accessibile", per il quale è in corso un intervento di cui si dà conto nel corpo della relazione inteso a sollecitare l'attenzione dell'amministrazione, l'organizzazione del servizio, la sua accessibilità intesa anche come conoscibilità e l'attivazione di possibili risorse del Fondo europeo all'uopo destinato.

Altro ambito di intervento particolarmente ricorrente è quello connesso all'ambiente e alla tutela dei cittadini; ancora la materia di utenze di servizi pubblici nei rapporti con gestori e concessionari e quindi la materia della fiscalità nei rapporti con Enti locali, Uffici tributari e nella sinergia con l'Ufficio del Garante del Contribuente.

Rilevante è stato ancora il numero degli interventi e l'importanza degli stessi, relativamente a vicende che contrassegnano la **partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi, in specie la materia dell'accesso documentale**, anche per le sue connessioni con la vicenda giurisdizionale.

Rilevano in proposito le richieste di **accesso documentale svolte da Consiglieri di minoranza** di alcuni Comuni del Piemonte, al fine di rivendicare tramite il Difensore civico prerogative proprie dello status.

A fronte delle sinergie e dei rapporti con gli Uffici Giudiziari, di cui si dà conto nel corpo della Relazione, particolare attenzione

è stata dedicata alle vicende che accompagnano le persone incapaci assoggettate a protezione , ovvero soggette a tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

In ambito di **edilizia convenzionata**, frequenti sono stati gli interventi che hanno coinvolto le Agenzie Territoriali per la Casa e, in ambito torinese, con il coinvolgimento del Difensore civico della Agenzia.

Ancora, diversi interventi hanno riguardato la **materia pensionistica e infortunistica connessa a rapporti di lavoro**, nella relazione con gli Enti interessati, in particolare INPS, INAIL, INPDAP, Casse Previdenziali, che ha coinvolto anche gli Uffici legali degli Enti medesimi.

Ulteriori interventi hanno riguardato la materia del **trasporto pubblico e delle viabilità**, in particolare nei rapporti con Trenitalia, gestori di trasporti pubblici locali, Comuni, ANAS.

In **ambito scolastico**, gli interventi hanno coinvolto la Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione, l'Università e gli Enti locali, con riguardo a diverse problematiche, tra le quali il sostegno scolastico agli **alunni diversamente abili**, la dotazione di strumenti informatici per gli alunni affetti da **dislessia**, l'attivazione dell'insegnamento dell'**ora alternativa**, di cui si da conto nel corpo della Relazione.

Sono state anche trattate richieste di nomina di **Commissari ad acta** ex art. 136 T.U.E.L. di cui si da conto nel corpo della Relazione e negli allegati.

In senso generalissimo, ciò che riguarda tutti gli interventi, l'attività del Difensore civico si è confrontata preliminarmente con la necessità di orientare il cittadino, informandolo circa modi e limiti di possibile esercizio dei suoi diritti.

Al riguardo è in corso un'interlocuzione con il **Presidente della Corte di Appello di Torino** e con il **Presidente del Tribunale di Torino**, al fine di “costruire” un “Portale” comune, ovvero, mettendo in campo gli strumenti utili ad indirizzare il cittadino che richieda Giustizia, da intendersi non esclusivamente e non necessariamente nel senso della giurisdizione.

Su tale versante, come è stato detto dal Presidente del Tribunale di Torino nel Convegno di presentazione di un'importante Convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino e l'Ufficio del Difensore civico, tenutosi nel Palazzo del Consiglio regionale il 29.11.2010, intitolato “Per una Giustizia di prossimità”, il Difensore civico è mezzo “giustiziale”, anche se non giurisdizionale, valendo la sua azione anche a prevenire il conflitto processuale, contribuendo in tal modo a ridurre l'ingente “debito giudiziario”.

3. Organizzazione dell'Ufficio

Le regole del Difensore civico – La Carta etica – Metodologia degli interventi – La Rete europea dei Difensori civici- La Convenzione con l'Università di Torino – Difensore civico e comunicazione: Rapporti con la stampa – Sinergie con le Authorities – Convenzioni e Intese con la Consigliera di Parità Regionale e con Associazioni di consumatori

3.1 Organizzazione - regolamentazione

Il Difensore civico ha organizzato l'Ufficio, adottando un Regolamento interno di procedura idoneo a determinare la

sollecita trattazione di reclami, istanze e denunce in tempi definiti.

Il regolamento interno si sostanzia nella scansione di tempi e modi delle relazioni con i cittadini e con gli Uffici, combinando la trattazione scritta e quella diretta, informale, con i cittadini e gli Uffici e ancora l'uso della modulistica e della informativa di riferimento, nel rispetto della *privacy*, ferma restando, in via di autoregolamentazione cogente e a garanzia di terzietà e autorevolezza, l'assoluta riservatezza delle fonti informative che alimentano l'azione del Difensore civico, il cui intervento è capace di trascendere lo specifico interesse del cittadino, riguardando la generalità di casi analoghi .

Si è autoregolamentata, sempre in funzione dei principi di autonomia e indipendenza, la classificazione delle questioni trattate, da ricondursi nell'ambito della "cattiva amministrazione".

Lo schema che assorbe le tipologie di intervento è il seguente:

Omissione di atti obbligatori per legge

Irregolarità amministrative

Ingiustizia

Discriminazione

Abuso di potere

Mancanza di risposta

Rifiuto di accesso all'informazione

Ritardo ingiustificato

Carenza nell'attuazione dei diritti fondamentali delle persone ed enti

Carente comunicazione e asimmetria informativa.

Per ciascuna tipologia, si è individuata una metodologia di intervento, nel rispetto della normativa di riferimento che regola l'azione del Difensore civico.

Tali metodologie si realizzano in aderenza al caso concreto, secondo un criterio flessibile, nel senso che dalla concretezza del caso trattato deriva anche il metodo, inteso come modo concreto di svolgimento dell'intervento del Difensore civico.

Flessibilità e concretezza hanno caratterizzato gli interventi in un continuo confronto del Difensore civico con i funzionari e il personale dell'Ufficio, rivolto a migliorare qualità ed efficacia delle azioni svolte in difesa dei cittadini.

Tutto ciò ha richiesto, per ciascun caso, la generalizzazione a casi analoghi di momenti di criticità, per poter affrontare le problematiche nell'interesse di intere categorie di persone, sempre senza perdere di vista il caso concreto e il diritto di ciascun cittadino di ottenere soddisfazione.

3.2 Il sito web del Difensore civico – la digitalizzazione

Il sito *web* del Difensore civico ha rappresentato, ad un tempo, mezzo di comunicazione e di organizzazione degli interventi.

Come mezzo di comunicazione, il sito informa compiutamente i visitatori circa le funzioni e l'attività del Difensore civico.

Come mezzo di organizzazione degli interventi, il sito contiene ogni informazione utile, ivi compresa la modulistica, per richiedere l'intervento del Difensore civico anche per via telematica.

In tal modo, il Difensore civico ha dato attuazione al Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), consentendo agli utenti di presentare istanze attraverso il supporto informatico.

Nella stessa direzione, è in corso uno studio per digitalizzare al più presto, così come previsto dalla legge, in necessario raccordo con l'Ente regionale che dovrà dotare l'Ufficio della strumentazione e dei mezzi necessari e nei limiti propri dell'attività del Difensore civico, ogni attività cartacea detenuta dall'Ufficio.

Resta fermo che, trattandosi di attività non burocratica, anzi anti-burocratica per definizione, la parola continuerà a costituire lo strumento principe dell'attività del Difensore civico e dei suoi valenti ausiliari.

3.3 Presenza sul territorio piemontese del Difensore civico

L'attività del Difensore civico si svolge anche attraverso la presenza territoriale nell'intera Regione piemontese.

La presenza, che intende avvicinare l'Ufficio torinese ai cittadini, si svolge presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico ubicati in tutte le Province del Piemonte, a cadenze periodiche oltre che attraverso l'uso dello strumento telematico, con un calendario pubblicizzato presso gli Uffici e in via telematica.

A tal fine, anche ai sensi dell'art. 4 *bis* L.R. 50/1981, come modificato dall'art. 1 del L.R. 17/2000, per cui “lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionale decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi”, il Difensore civico ha ricevuto richieste di Comuni del Piemonte onde stipulare formali convenzioni, che tuttavia per ragioni di contenimento della spesa

(dei Comuni) e di riduzione dei costi del servizio non sono state stipulate.

Ma certamente, a fronte della soppressione intervenuta *ex lege* nel 2010 del Difensore civico comunale e dell'assenza del Difensore civico provinciale in alcune Province Piemontesi (Alessandria, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola) tutto ciò sta provocando un aumento progressivo del carico di lavoro che richiede sforzi organizzativi non lievi e comunque non differibili.

Per parte sua, il Difensore civico ha indirizzato a tutti i Sindaci dei Comuni del Piemonte e a tutti i Presidenti delle Province del Piemonte ripetute comunicazioni, di cui si dà conto specifico nel corpo della Relazione, intese ad esternare la totale disponibilità dell'Ufficio in favore di tutti i cittadini piemontesi, che utilizzano sempre più il servizio anche in via di sussidiarietà doverosa, quando sia assente il Difensore civico del livello territoriale inferiore e in ogni caso, in via generale, continuando a utilizzarlo per l'intero rilevante ambito di materie attribuite dalla legge alla sola sua competenza.

Del chè si dà analitico conto nell'allegato della Relazione contenente note di commento in ordine alle conseguenze derivanti dalla soppressione del Difensore civico comunale, anche a fronte di recente sentenza 19/10 –17/11/2010 n. 326 della Corte Costituzionale, che ha affermato la funzione di **tutore di legalità e della regolarità amministrativa** propria del Difensore civico, in aderenza ai principi di prossimità e sussidiarietà.

Il Difensore civico ha inteso affermare che si tratta di una risorsa propria di un momento di “appropriazione” dal basso che riguarda tutti i cittadini del Piemonte, la cui aspettativa di una buona amministrazione non può essere frustrata.

3.4 La Carta etica del Difensore civico

L'Ufficio del Difensore civico si è dotato da giugno 2010 di una Carta dei principi, ovvero di una Carta etica.

Il testo di quelle che vengono definite “Regole deontologiche dell'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte” è stato pubblicato con il “Tascabile di Palazzo Lascaris” intitolato “Il Difensore civico”, edito a giugno 2010, che reca la prefazione del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

La Carta etica costituisce allegato della Relazione ed è intesa a contribuire allo sforzo di assicurare “il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione pubblica e la tutela dei Diritti Fondamentali della persona e dei cittadini”.

I principi di riferimento si coordinano con il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con il Codice europeo di buona condotta amministrativa (approvato con Risoluzione del Parlamento europeo il 6 settembre 2001); ancora, con la Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, onde garantire a tutti coloro che lavorano nell'Ufficio un ambiente sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona, garantendo altresì la tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le lavoratrici o i lavoratori.

Principi ispiratori sono: autonomia dell'Ufficio e riservatezza; indipendenza e imparzialità; assenza di discriminazione, correttezza e lealtà; professionalità e operosità; legalità ed obiettività; proporzionalità e assenza di abuso di potere; equità e cortesia; dovere di indirizzo e di informazione circa

possibilità alternative nei confronti del cittadino che si rivolga al Difensore civico; dovere di ascolto e accessibilità della documentazione nel rispetto della *privacy*, dei doveri di riservatezza e nei limiti di pertinenza e continenza.

Non da ultimo, è affermato il principio della ragionevole durata temporale nella trattazione delle pratiche.

3.5 Metodologia degli interventi: l'”ascolto attivo”

Sintetizzando il *modus operandi* del Difensore civico, può ritenersi che egli pratichi la metodologia che gli esperti di comunicazione sociale definiscono di “ascolto attivo”, per usare l'espressione di Roger Fisher, noto Mediatore, tra i protagonisti dello storico Accordo di Camp David.

Nel quotidiano confronto con il cittadino e con gli Uffici, frequentemente filtrato, in particolare, da Associazioni del volontariato – privato-sociale, si realizza un dialogo “proattivo”, capace di responsabilizzare l'Amministrazione e le Istituzioni, ma anche i cittadini, in un circolo virtuoso di “solidarietà” reale, intesa come trasparenza, conoscibilità delle motivazioni e delle implicazioni di provvedimenti e comportamenti, riconoscimento di diritti.

Il metodo del confronto si sviluppa attraverso l'interpello e si accompagna con un momento, spesso prolungato nel tempo, di “mediazione”, nel senso di mettere a confronto esigenze e bisogni dei cittadini e degli utenti con i contenuti e i mezzi tipici, a volte rigidi, dell'azione propria dei Pubblici Uffici, in tal modo favorendo l'emersione di modi capaci di consentire il

soddisfacimento delle attese dei cittadini, innanzitutto, nel rispetto del principio di legalità, ma anche talora interrogando la politica in una relazione improntata al principio di leale collaborazione.

Per tale profilo, il Difensore civico svolge attività “negoziale”; è d'altronde *Ombudsman* significa Uomo - tramite. Nell'anno 2010, significative in tal senso sono risultate attività del Difensore civico derivanti da reclami di singoli cittadini, che hanno condotto, nella relazione con gli Uffici (Sorìs, INPS, Comune di Rivoli) alla modificazione di modulistica in uso, non chiara e non trasparente, raccogliendo i suggerimenti del Difensore civico.

Così pure il Difensore civico si è fatto tramite di una significativa relazione tra l'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Torino e il Comune di Torino, al fine di consentire alle “Parti” di pervenire ad una uniforme e non conflittuale interpretazione in tema di tassazione COSAP delle intercapedini, che ha interessato tutti i Condominii della Città di Torino.

In proposito vi è stato lo scambio di memorie contenenti profili interpretativi, argomentazioni problematiche, tramite il Difensore civico, del ché si dà atto nel corpo della Relazione.

3.6 Strumenti per realizzare una più concreta efficacia degli interventi

Come è stato detto, cosa un *Ombudsman* fa e cosa un Ombudsman è dipende da cosa il particolare Paese, la cultura e il sistema di Governo vogliono o hanno bisogno che l'Istituto faccia.

Ma non è sufficiente, in quanto è necessario che alla “*moral suasion*” propria del Difensore civico si aggiunga la possibilità di una maggiore incisività dei suoi interventi.

Il TAR del Lazio, con pronuncia di ampio respiro (sez. II, 14.1.2009 n.139), ha sottolineato che i compiti attribuiti al Difensore civico attengono prevalentemente a quelli di una figura *super partes*, anche nei confronti di chi lo propone o lo nomina e sono decisamente orientate verso gli alti indirizzi di Garante di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, quasi fosse il custode degli strumenti di applicazione dei principi contenuti nell'art. 97 Costituzione, *in primis* nei riguardi delle Regioni e degli Enti locali, ma anche delle Amministrazioni periferiche dello Stato e dei concessionari e gestori di servizi pubblici ovvero di pubblica utilità nei rapporti con i cittadini sul territorio e delle Aziende Sanitarie Locali.

Evocando la figura dell'Autorità indipendente, tale pronuncia affronta la questione dell'assimilabilità del Difensore civico ad un Organo della Pubblica amministrazione, chiamato a svolgere una funzione di controllo interno, oppure alla sua descrizione in termini di Istituto Autonomo e imparziale e indipendente di tutela del cittadino contro atti lesivi della Pubblica Amministrazione.

Con un'ammirevole ricostruzione storica, il TAR del Lazio ricorda che il Difensore civico trae la propria origine dalla figura

del *Defensor civitatis* sorta nel IV secolo d.C. nell'ordinamento giuridico romano per difendere la plebe dalle prevaricazione dei funzionari imperiali.

Soltanto nel 1809 la Costituzione Svedese ha avuto il merito di rielaborare tale figura per sottoporre a controllo l'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

L'istituto dell'*Ombudsman*, letteralmente "colui che fa da tramite", nasce come organo monocratico, eletto e revocato dal Parlamento con una funzione ispettiva e di controllo sugli atti del Governo; tale istituto ha ispirato Costituzioni di altri Paesi come, ad esempio, la Finlandia nel 1919, la Norvegia nel 1952, la Danimarca nel 1953, la Repubblica Federale Tedesca nel 1956, la Nuova Zelanda nel 1961, il Regno Unito nel 1967, la Francia (*Médiateur*) nel 1973 e la Spagna nel 1978.

La figura tratteggiata, sempre secondo la pronuncia del TAR del Lazio citata, va definita secondo tre diversi modelli:

rappresentante del Parlamento con funzioni di controllo sull'Amministrazione, in particolare sui singoli Ministri e sugli uffici amministrativi; organo di controllo amministrativo, ma non parlamentare; garante del cittadino contro gli abusi della Pubblica Amministrazione per assicurare un'esecuzione rapida delle istanze dei cittadini, contribuendo in questo modo al buon andamento della P.A.

La tendenza della legislazione europea sembra orientata ad abbandonare la figura originaria dell'*Ombudsman* nella versione svedese, sostituendolo con una figura che abbia un ruolo di mediazione tra i cittadini e Pubblica Amministrazione, secondo il modello francese del *Médiateur*, convertendo, così, un Istituto di natura contenziosa, quale era l'*Ombudsman* svedese, in un Istituto

di partecipazione con carattere dissuasivo-persuasivo di tutela non giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione.

In particolare, ancora con le parole del TAR capitolino, si afferma che (anche se la dottrina è ancora molto incerta) si potrebbe assimilare la natura giuridica del Difensore civico alla categoria delle Autorità amministrative indipendenti (*authorities*).

Ma quale tipologia di autorità indipendente?

Si può ora osservare che quando si fa riferimento alla nozione di autorità indipendente, bisogna innanzitutto intendersi sul concetto di base.

Come è noto, i modelli ispiratori delle autorità amministrative indipendenti sono due: uno costituzionale e uno funzionale.

La scoperta del modello costituzionale (weimeriano) viene fatta risalire alla famosa conferenza tenuta nel 1930 alla Camera di commercio di Berlino da Carl Schmitt, nella quale si sosteneva che la Banca Centrale Tedesca, ma anche gli altri organismi tecnici come le Ferrovie, erano organi di governo dell'economia neutri rispetto all'indirizzo politico governativo.

Lo Stato dei partiti, con il suo mutevole e contingente indirizzo politico, va neutralizzato in settori nei quali l'indirizzo politico, a causa dei suoi condizionamenti elettorali, contrasterebbe con la natura delle cose: *in primis* con il governo della moneta, in sistemi economici nei quali la moneta legale manovrata ha sostituito il gold standard, e, in genere, con le esigenze strutturali dell'economia.

Sotto il profilo funzionale, invece, il modello ispiratore viene indicato nelle *Independent regulatory commissions* statunitense e

nella successiva “traduzione inglese” di tali istituzioni, cioè in enti preposti alla tutela della concorrenza nel mercato o alla regolazione di determinati settori economici nei quali non si realizza spontaneamente la concorrenza.

La peculiarità del modello statunitense, si evince, in particolare, in relazione all’indagine svolta di recente sulla natura dell’attività delle Agenzie americane che, sulle norme della SEC, si sono sviluppate negli Stati Uniti d’America a partire dagli anni ’30 e sul *Federal Administrative Procedure Act* del 1946 che ne disciplina i profili procedimentali. È utile indicare, sinteticamente, la disciplina del *rulemaking power* e della *adjudication* contenuta negli artt. 6 ss. del *Federal Administrative Procedure Act* emanato l’11 giugno 1946, nell’ambito del quale è utile distinguere nettamente le norme relative all’attività di *rulemaking power* e le norme relative all’attività di *adjudication*.

In sintesi, l’*adjudication* costituisce un processo amministrativo non giurisdizionale tipico dell’ordinamento americano e affidato non al potere giurisdizionale ma alle autorità indipendenti, non più, dunque, regolatorie, ma decisorie (sui singoli casi).

Solo quest’ultimo potrebbe essere il modello cui avvicinare la figura del Difensore civico nel nostro ordinamento, peraltro osservandosi che, per poter completamente riscontrare la predetta assimilazione sarebbe necessario che il Mediatore nel nostro sistema giuridico fosse dotato di poteri, ancorché minimali di *adjudication*, appunto, poteri di cui, invece, il difensore civico è assolutamente sfornito.

In sintesi il Difensore civico agisce come Autorità indipendente, svolgendo funzioni ad un tempo di garanzia, di sollecitazione e anche di mediazione.

Nel quadro legislativo in vigore l'efficacia dell'intervento del Difensore civico, definibile come di "*soft law*" (diritto mite non prescrittivo e precettivo), non sempre riesce compiutamente a realizzarsi, sia pure con riguardo alla legge regionale piemontese, particolarmente penetrante quanto ai poteri di indagine e di verifica.

In conclusione della Relazione, si articolano specifici suggerimenti organizzativi e anche normativi, diretti a rafforzare l'efficacia di "*soft law*" degli interventi del Difensore civico.

3.7. Rimedi (parziali) posti in essere dal Difensore civico per rendere più incisiva la propria azione: fare entrare i cittadini nelle "mura delle città"

La legislazione regionale attribuisce al Difensore civico il compito di tutelare il cittadino "nell'ottenere quanto gli spetta di diritto" (art. 2 l. r. 9.12.81 n. 50).

Ma a fronte della reticenza, del silenzio o del diniego non motivato dell'Amministrazione, al contrario del mitico Tribuno della Plebe, evocato da Rousseau nel "*Contrat Social*", colui che "non potendo fare nulla può tutto impedire" – titolare di "potere negativo" –, il Difensore civico troppo spesso non è in condizione di poter chiudere efficacemente la sua indagine e il suo intervento.

La frustrazione del cittadino indurrà lo stesso, talora, ad ipotizzare il ricorso alla giurisdizione, tuttavia sopportando oneri e costi molto spesso sproporzionati e non sostenibili.

E allora davvero indifferibile la necessità di concedere al Difensore civico un più incisivo potere di intervento, nel senso della responsabilizzazione piena dell'Amministrazione e della trasparenza, sia pure senza farne in nessun caso un decisore, ne ipotizzare in alcun modo che egli svolga attività sostitutiva o addirittura di amministrazione attiva.

Si tratta di democratizzare e aprire l'Istituto alla città.

Nel corso di un importante Convegno di Studi tenutosi nel Palazzo del Consiglio regionale a novembre 2010, con l'autorevole partecipazione dei Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza (Convegno "Per una giustizia di prossimità", di presentazione di una importante convenzione tra il Difensore civico e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, le cui Relazioni sono pubblicate in audio sul sito *web* del Difensore civico) illustri docenti e magistrati hanno formulato l'auspicio, condiviso dai rappresentanti dell'Istituzione politica, del rafforzamento della struttura, delle funzioni e dell'efficacia e incisività degli interventi del Difensore civico, risorsa di prossimità territoriale, tanto più necessaria in conseguenza dei processi che accompagnano la riorganizzazione in senso **federale** dello Stato.

Quanto sopra è in grado di realizzare maggiore soddisfazione e fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, nel contempo deflazionando il carico giurisdizionale.

Il cruccio quotidiano del Difensore civico è pur sempre quello di consentire al cittadino di "ottenere quanto gli spetta di diritto". Nella sua quotidiana azione, Egli ha usato spesso argomenti fondamentali, connessi all'esigenza di non violare ovvero eludere la Legge e i suoi principi rettamente interpretati e applicati.